

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che proroga il regolamento (CE) n. 310/2002 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 6
- Regolamento (CE) n. 314/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 317/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Karjalanpiirakka)** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 318/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova** 20
- Regolamento (CE) n. 319/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- * **Direttiva 2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici** 24
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2003/112/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che proroga il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE** 25

Commissione

2003/113/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 557]** 27

2003/114/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 558]** 29
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- * **Posizione comune 2003/115/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 30
-

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 2002/225/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d'analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini (GU L 75 del 16.3.2002)** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 312/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 febbraio 2003**

recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾, in seguito denominato «l'accordo», stabilisce le preferenze tariffarie applicabili ai prodotti originari del Cile a norma dell'allegato III dell'accordo.
- (2) A norma della decisione 2002/979/CE del Consiglio ⁽²⁾, le preferenze tariffarie previste dall'accordo si applicano, in via provvisoria, in attesa della sua entrata in vigore.
- (3) Le aliquote di base per il calcolo delle riduzioni tariffarie sono quelle indicate nell'allegato I dell'accordo.
- (4) Dovrebbero essere applicati gli stessi metodi di calcolo alle aliquote dei dazi ad valorem e dei dazi specifici, fatta eccezione per i casi specificati all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.
- (5) L'accordo autorizza l'importazione nella Comunità, entro contingenti tariffari, di determinati prodotti originari del Cile con il beneficio di aliquote nulle o ridotte del dazio doganale. Occorre inoltre specificare i prodotti che possono beneficiare di queste misure tariffarie, con i volumi e i dazi corrispondenti, e i metodi di calcolo delle riduzioni.

- (6) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti, in linea di massima, in base al principio del «primo arrivato primo servito» a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾. I contingenti tariffari per determinati prodotti dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base alle licenze di importazione e di esportazione.

- (7) I codici della nomenclatura combinata menzionati nel presente regolamento sono quelli per il 2003, a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾. Le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC adottate dopo il 2002 non dovrebbero comportare modifiche sostanziali degli accordi o degli altri atti conclusi tra la Comunità e il Cile. Sarebbe pertanto opportuno autorizzare la Commissione ad adottare, con l'aiuto del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato del regolamento resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata, a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾. Si dovrebbe inoltre seguire la stessa procedura per l'adozione delle modifiche e degli adeguamenti tecnici dell'allegato del regolamento resi necessari da modifiche dell'accordo, di decisioni prese nel suo ambito o di altri accordi tra le parti.

- (8) Per combattere le frodi, è necessario prevedere disposizioni che consentano di assoggettare a sorveglianza le importazioni preferenziali nella Comunità,

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie stabilite nell'accordo:

- a) per «dazi NPF» si intendono i dazi di cui alla parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. In questa definizione, tuttavia, non rientrano i dazi fissati nell'ambito di un contingente tariffario a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87.
 - b) Fatto salvo il paragrafo 2, l'aliquota preferenziale definitiva del dazio è arrotondata al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione è:
- a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o
 - b) pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.

3. Quando i dazi doganali comprendono un dazio ad valorem con un dazio minimo e un dazio massimo, la riduzione preferenziale si applica anche al dazio minimo e al dazio massimo. Per i prodotti elencati nell'allegato I dell'accordo alle categorie «EP» e «SP», la riduzione preferenziale si applica unicamente al dazio ad valorem e a norma dell'allegato I dell'accordo. Quando i dazi comprendono più di un dazio specifico, la riduzione preferenziale si applica a tutti i dazi specifici e a norma dell'allegato I dell'accordo.

Articolo 2

1. La Commissione apre contingenti tariffari annuali per i prodotti originari del Cile indicati nell'allegato. I dazi doganali su questi prodotti sono ridotti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari ivi indicati.

2. Le riduzioni dei dazi indicate nell'allegato sono espresse in percentuale dei dazi doganali effettivamente applicati alle merci di origine cilena, al di fuori dei contingenti tariffari indicati nell'allegato, quando vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. I contingenti tariffari di cui all'allegato sono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio. Nel 2003, tuttavia, il volume di questi contingenti, tranne quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è ridotto del numero di dodicesimi corrispondente ai mesi di calendario che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I contingenti tariffari appartenenti alle categorie di smantellamento tariffario di cui all'allegato I dell'accordo cessano di applicarsi quando il dazio preferenziale è stato completamente eliminato secondo il calendario corrispondente.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il volume annuale dei contingenti tariffari che corrispondono, nell'allegato, ai numeri d'ordine 09.1921, 09.1922, 09.1923 e 09.4181 è aumentato ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il volume annuale dei contingenti tariffari che corrispondono, nell'allegato, ai numeri d'ordine 09.1924, 09.1925, 09.1926, 09.1927, 09.1928, 09.1929 e 09.1930 è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.

Articolo 4

1. Fatto salvo il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.4181, i contingenti tariffari indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. La Commissione adotta le norme di gestione del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.4181.

Articolo 5

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato del presente regolamento resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, da modifiche dell'accordo, da decisioni degli organi misti istituiti a norma dell'accordo o dalla conclusione di altri accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e il Cile sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali previste dall'accordo possono essere soggetti a sorveglianza. La Commissione decide, in consultazione con gli Stati membri, a quali prodotti applicare la sorveglianza.

2. Si applica l'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire la sorveglianza di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data d'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

ALLEGATO

Relativo ai prodotti di cui all'articolo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi meramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.4181	0201 20 0201 30 00 0202 20 0202 30	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	1 000 tonnellate (1)	100
09.1921	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate; salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di suini)	3 500 tonnellate (1)	100
09.1922	0204	Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	2 000 tonnellate (1)	100
09.1923	0207 11 0207 12 0207 13 0207 14 0207 24 0207 25 0207 26 0207 27 0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 0207 35 15 0207 35 21 0207 35 53 0207 35 63 0207 35 71 0207 36 15 0207 36 21 0207 36 53 0207 36 63 0207 36 71 1602 31 1602 32	Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di tacchini, di galli e di galline)	7 250 tonnellate (1)	100
09.1924	0406	Formaggi e latticini	1 500 tonnellate (2)	100

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.1925	0703 20 00	Agli	500 tonnellate ⁽²⁾	100
09.1926	1104	Cereali altrimenti lavorati, escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	1 000 tonnellate ⁽²⁾	100
09.1927	2203 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati	500 tonnellate ⁽²⁾	100
09.1928	2008 60 19	Ciliegie	1 000 tonnellate ⁽²⁾	100
09.1929	ex 0806 10 10	Uve da tavola, dal 1° gennaio al 14 luglio	37 000 tonnellate ⁽²⁾	100
09.1930	ex 0806 10 10	Uve da tavola, dal 1° novembre al 31 dicembre	3 000 tonnellate ⁽²⁾	100
09.1931	1704 10 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	400 tonnellate	100
09.1932	1806 20 1806 31 00 1806 32 1806 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	400 tonnellate	100
09.1933	1905 31 1905 32 1905 90 40 1905 90 45	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini	500 tonnellate	100
09.1934	0302 69 66 0302 69 67 0302 69 68 0302 69 69	Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>), freschi o refrigerati	5 000 tonnellate	10 ⁽³⁾
09.1935	0305 30 30 0305 41 00	Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia; pesce affumicato	40 tonnellate	10 ⁽³⁾
09.1936	1604 14 11 1604 14 18 1604 19 39 1604 20 70	Preparazioni e conserve di pesci	150 tonnellate	un terzo del dazio NPF

⁽¹⁾ Il volume annuale del contingente tariffario è aumentato ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale.

⁽²⁾ Il volume annuale del contingente tariffario è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.

⁽³⁾ Tale riduzione è aumentata ogni anno, secondo nove tappe uguali, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

REGOLAMENTO (CE) N. 313/2003 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2003
che proroga il regolamento (CE) n. 310/2002 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/115/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 310/2002, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽²⁾, scade il 20 febbraio 2003, e l'articolo 13 del regolamento prevede espressamente la possibilità di una proroga.
- (2) Si è verificato un ulteriore peggioramento della situazione nello Zimbabwe, dove si ripetono incessantemente gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica.
- (3) Di conseguenza, la posizione comune 2003/115/PESC prevede la proroga fino al 20 febbraio 2004 delle misure restrittive stabilite dalla posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente

misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽³⁾. In particolare, queste misure comprendono il congelamento di capitali, attività finanziarie e risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad esse collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini repressivi interni e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse alle attività militari.

- (4) Pertanto, il regolamento (CE) n. 310/2002 deve essere prorogato di 12 mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 310/2002 è prorogato di 12 mesi, vale a dire fino al 20 febbraio 2004, salvo ulteriori proroghe.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

⁽¹⁾ Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2002/754/PESC del Consiglio (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 56).

REGOLAMENTO (CE) N. 314/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	97,6
	204	57,4
	212	111,3
	999	88,8
0707 00 05	052	106,6
	204	49,4
	220	221,4
	628	151,4
	999	132,2
0709 10 00	220	263,0
	999	263,0
0709 90 70	052	130,5
	204	224,2
	999	177,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,6
	204	42,1
	212	47,8
	220	43,9
	600	41,0
	624	55,7
	999	45,7
0805 20 10	204	82,0
	999	82,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	59,3
	204	91,5
	220	61,7
	464	132,4
	600	70,5
	624	74,1
	999	81,6
0805 50 10	052	50,3
	600	67,4
	999	58,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	126,2
	400	102,7
	404	98,0
	512	89,0
	528	115,8
	720	116,5
	728	121,0
	999	109,9
	0808 20 50	388
400		137,8
512		80,0
528		63,9
720		110,1
999		98,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 315/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire agli Stati membri di proseguire il pagamento degli aiuti fino alla fine di un esercizio finanziario occorre modificare le norme in materia di spesa per il periodo dal 1° luglio al 15 ottobre stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2191/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) In particolare è necessario considerare la nozione di liquidazione delle spese quale definita all'articolo 79 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾.
- (3) È pertanto necessario adeguare le disposizioni relative all'attuazione del meccanismo di riassegnazione di stanziamenti nel corso dell'esercizio.
- (4) Occorre inoltre adeguare la presentazione standard dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
- (5) Occorre tenere conto dei vincoli specifici connessi al ritmo di attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione nonché adeguare di conseguenza l'applicazione delle norme relative alle superfici.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 15, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione

che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

- 2) All'articolo 15 bis, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori per tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione pari al 120 % dell'aiuto. L'esecuzione di tutte le misure entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

- 3) All'articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:

- a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute durante l'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;
- b) la dichiarazione delle spese liquidate durante l'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;

- c) eventuali richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell'esercizio in corso che risultano superiori alla dotazione assegnata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi in ogni caso;

- d) le previsioni di spesa modificate e le superfici totali in questione per gli esercizi successivi sino alla fine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione, conformemente alla dotazione di ciascuno Stato membro.»

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

4) Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 17*

1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e dichiarate per un dato esercizio sono finanziate sino al limite degli importi notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), purché detti importi non superino complessivamente l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. Gli Stati membri effettuano la dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), soltanto se l'importo da essi dichiarato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è pari almeno al 75 % dell'importo assegnato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e degli importi dichiarati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999. La Commissione notifica agli Stati membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le richieste possono essere accolte.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al numero di ettari indicato nell'assegnazione fatta allo Stato membro per tale esercizio a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l'esercizio di cui trattasi è finanziata soltanto

entro un limite calcolato moltiplicando la superficie totale notificata per l'importo medio dell'aiuto per ettaro, ottenuto dividendo l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per il numero di ettari previsti.

In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo si considera una tolleranza del 5 % sulla superficie totale notificata rispetto a quella che figura nella dotazione dell'esercizio finanziario di cui trattasi.

5. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese riconosciute per l'esercizio successivo e la corrispondente superficie sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l'esercizio di cui trattasi.

6. Non si tiene conto di tale riduzione per le spese da ammettere per l'esercizio successivo a quello in cui è stata applicata la riduzione.

7. Gli importi rimborsati dai produttori ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 15 bis sono detratti dalle spese da finanziare.

8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

4.1. SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI					
Spese effettivamente sostenute al 30 giugno 20 . .					
Stato membro:			Esercizio finanziario: 20 . ./20 . .		
			Data della comunicazione:		
Piano/Regione	Ristrutturazione		Compensazione per perdite di reddito		Importo Totale (euro)
	Superficie (ha)	Importo (euro)	Superficie (ha)	Importo (euro)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
1.1. Totale					

Note:

1. Comunicazione: entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento).
2. Spese effettivamente sostenute fino alla data indicata [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento].
3. Tali spese non possono superare la dotazione iniziale (articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento).

4.2. SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI					
Spese liquidate al 30 giugno 20 ..					
(Da eseguire dall'1.7.20 .. al 15.10.20 ..)					
Stato membro:			Esercizio finanziario: 20 .. /20 ..		
			Data della comunicazione:		
Piano/Regione	Ristrutturazione		Compensazione per perdite di reddito		Importo totale (euro)
	Superficie (ha)	Importo (euro)	Superficie (ha)	Importo (euro)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
1.2. Totale					

Note:

1. Comunicazione: entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento).
2. Indicare le spese liquidate per il periodo restante fino al 15 ottobre [articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento].

4.3. SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI					
Richiesta di spesa supplementare					
(Da eseguire dall'1.7.20 . . al 15.10.20 . .)					
Stato membro:			Esercizio finanziario: 20 . ./20 . .		
			Data della comunicazione:		
Piano/Regione	Ristrutturazione		Compensazione per perdite di reddito		Importo totale (euro)
	Superficie (ha)	Importo (euro)	Superficie (ha)	Importo (euro)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
1.3. Totale					

Note:

1. Comunicazione: entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento).
2. Indicare le spese previste (oltre la dotazione iniziale) per il periodo restante fino al 15 ottobre [articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento].

4.4. SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI (Previsioni)					
Stato membro:			Esercizio finanziario: 20 .. / 20 ..		
			Data della comunicazione:		
Piano/Regione	Ristrutturazione		Compensazione per perdite di reddito		Importo totale (euro)
	Superficie (ha)	Importo (euro)	Superficie (ha)	Importo (euro)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
1.4. Totale					

Note:

1. Comunicazione: entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento).
2. Allegare le tabelle necessarie per tutti gli esercizi finanziari, fino al termine del periodo previsto per i piani di ristrutturazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento]

**REGOLAMENTO (CE) N. 316/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2003**

concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 9 D e 9 E,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 D, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE prevede che gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva possano essere autorizzati a tempo indeterminato purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A.
- (2) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a corredo della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per il preparato a base di microrganismi di cui al presente regolamento.
- (3) Dalla valutazione della richiesta di autorizzazione presentata per questo preparato a base di microrganismi emerge che sono soddisfatte tutte le condizioni prescritte per un'autorizzazione a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (4) Tale preparato a base di microrganismi può pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.
- (5) Ai sensi della direttiva 70/524/CEE un nuovo impiego di un additivo già autorizzato richiede un'autorizzazione comunitaria.
- (6) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che può essere concessa un'autorizzazione provvisoria per l'utilizzazione di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali o per una nuova utilizzazione di un additivo già autorizzato, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva e sia ragionevole presumere, alla luce dei risultati disponibili, che l'additivo produca uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva quando utilizzato nell'alimentazione degli animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.

- (7) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a corredo di una domanda per estendere l'autorizzazione del preparato enzimatico di cui al presente regolamento.
- (8) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione presentata in relazione al nuovo impiego di tale preparato enzimatico emerge che le condizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione provvisoria sono soddisfatte.
- (9) Questo preparato enzimatico dovrebbe quindi essere autorizzato provvisoriamente per un periodo di quattro anni.
- (10) Dalla valutazione della domanda emerge che occorre prescrivere talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi iscritti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽³⁾.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» iscritto nell'allegato I è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» iscritto nell'allegato II è autorizzato provvisoriamente come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nel citato allegato.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica dal 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie di animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Validità dell'autorizzazione
					CFU/kg di mangime completo			
«Microrganismi»								
E 1702	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente un minimo di 5×10^9 CFU/g di additivo	Bovini da ingrasso	—	4×10^9	8×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempera- tura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. Indicare nelle istruzioni per l'uso: "la quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella dose giornaliera non deve supe- rare $2,5 \times 10^9$ CFU per ogni 100 kg di peso corporeo e $0,5 \times 10^{10}$ CFU per ogni 100 kg aggiuntivi di peso corporeo."	A tempo indetermi- nato»

ALLEGATO II

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Validità dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di mangime completo			
«Enzimi»								
24	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CNCM I-1517) con un'attività minima di: 28 000 QXU ⁽¹⁾ /g 140 000 QGU ⁽²⁾ /g	Tacchini da ingrasso	—	280 QXU 1 400 QGU	840 QXU 4 200 QGU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. 2. Dose raccomandata per chilogrammo di alimento completo: 560 QXU 2 800 QGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento e/o orzo.	28.2.2007

⁽¹⁾ 1 QXU è il quantitativo di enzima che libera un micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di avena per minuto con pH 5,1 e a 50 °C.

⁽²⁾ 1 QGU è il quantitativo di enzima che libera un micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.»

REGOLAMENTO (CE) N. 317/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Karjalanpiirakka)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come attestazione di specificità la denominazione «Karjalanpiirakka».
- (2) La dicitura «specialità tradizionale garantita» può applicarsi soltanto a denominazioni figuranti nell'albo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 8 del summenzionato regolamento è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.
- (4) Di conseguenza, la denominazione di cui all'allegato può essere iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale specialità tradizionale garantita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1285/2002 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, la quale è iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Tale denominazione è protetta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del summenzionato regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

— Karjalanpiirakka

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.
⁽²⁾ GU C 102 del 27.4.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 318/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2003**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 45/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione di norme di commercializzazione nel settore delle uova.
- (2) L'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1274/91 si riferisce ai controlli effettuati nei centri di imballaggio sulle uova classificate pronte per la spedizione e non a quelli effettuati sulle uova che escono dai centri di imballaggio. Per evitare confusione o un'errata interpretazione è pertanto opportuno modificare conseguentemente l'attuale formulazione dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a).
- (3) Onde garantire una corretta gestione del territorio ed impedire lo sviluppo di malattie dannose potrebbe essere necessaria una rotazione degli allevamenti all'aperto di galline ovaiole. Si dovrebbe concedere ai volatili l'accesso a tutto il recinto e, nei casi in cui si effettui l'allevamento estensivo all'aperto con almeno 10 m² per gallina, ad ogni volatile andrebbero garantiti in ogni momento almeno 2,5 m².
- (4) È pertanto necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1274/91.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), la frase introduttiva «alla partenza dal centro di imballaggio» è sostituita dalla frase «al centro di imballaggio, pronti per la spedizione.».
- 2) Nell'allegato III, lettera a), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
 - «— gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, con una densità massima non superiore a 2 500 galline ovaiole per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m² in qualsiasi momento. Tuttavia, ove siano disponibili 10 m² per gallina e si pratici la rotazione cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina,
 - gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina all'edificio; può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, regolarmente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 60.

REGOLAMENTO (CE) N. 319/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2003****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	198,71	219,11	270,67	298,67	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	242,67	270,67	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,00	28,00	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

DIRETTIVA 2003/16/CE DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2003

che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/1/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) raccomanda come sicuro l'impiego del muschio xilene nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera teoricamente assorbita di circa 10 µg/kg/giorno.
- (2) Il SCCNFP raccomanda come sicuro l'impiego del muschio chetone nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera di circa 14 µg/kg/giorno.
- (3) Fintantoché non si sarà proceduto a valutare il rischio presentato da queste due sostanze a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽³⁾ tali sostanze sono iscritte in via provvisoria fino al 28 febbraio 2003 nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.
- (4) Giacché la valutazione dei rischi disposta dal regolamento summenzionato non è stata ancora completata occorre quindi prolungare la durata del periodo d'iscrizione del muschio xilene e del muschio chetone nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.

- (5) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive mirate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato III, parte seconda, colonna g della direttiva 76/768/CEE la data «28.2.2003», corrispondente ai numeri d'ordine 61 e 62, è sostituita dalla data «30.9.2004».

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2003

che proroga il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2003/112/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, comma 2,

visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾ firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio ⁽²⁾ sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾ e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato alla decisione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, di tale decisione, l'applicazione delle misure scadrà il 21 febbraio 2003.
- (3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare le disposizioni di base di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

- (4) Si ritiene pertanto necessaria una proroga del periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

L'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi, fino al 20 febbraio 2004. Esse sono sottoposte regolarmente a revisione, e almeno entro sei mesi.

La lettera riportata in allegato alla presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

ALLEGATO

Bruxelles, ...

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera datata 19 febbraio 2002, l'Unione La ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Oggi, a distanza di oltre 12 mesi e dopo diversi tentativi di mediazione, l'Unione europea ritiene che i principi democratici vengano tuttora trascurati nello Zimbabwe e che il governo non abbia compiuto alcun progresso nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio di febbraio (porre fine alla violenza di matrice politica, elezioni libere ed eque, libertà dei mezzi di comunicazione, indipendenza del potere giudiziario, porre fine alle occupazioni illegali).

Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea non ritiene opportuno revocare le misure appropriate da essa adottate.

Tali misure saranno revocate soltanto nel momento in cui le condizioni vigenti nel paese garantiranno il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. L'Unione europea si riserva inoltre il diritto di adottare ulteriori misure restrittive.

L'Unione europea seguirà da vicino gli sviluppi nello Zimbabwe e ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale, ai quali non si applicano le suddette misure.

L'Unione europea desidera portare avanti il dialogo con lo Zimbabwe, sulla base dell'accordo di partenariato ACP-CE, e si augura che Ella prenda tutti i provvedimenti necessari per garantire nuovamente il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'accordo di partenariato affinché possano essere riattivati in un prossimo futuro tutti gli strumenti di cooperazione esistenti.

Distinti saluti,

Per la Commissione

Per il Consiglio

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2003) 557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/113/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE⁽²⁾, la cui ultima modifica è stata introdotta con la decisione 2002/910/CE⁽³⁾, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etile-sile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE; di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.

(3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi; detta validità è destinata a scadere il 20 febbraio 2003.

(4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽⁴⁾. Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

(5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

(6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 febbraio 2003; è pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.

(7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.

(8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 febbraio 2003» sono sostituiti dai termini «20 maggio 2003».

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 315 del 18.11.2002, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 558]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/114/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), gli Stati membri presentano i documenti giustificativi pertinenti e le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE.
- (2) La decisione 2002/308/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/1005/CE ⁽⁴⁾, stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne alcune malattie dei pesci.
- (3) La Germania ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad un'azienda della Baviera riguardo alla VHS e alla IHN, come pure le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste per tale status.
- (4) I documenti giustificativi sono stati esaminati dalla Commissione con l'assistenza di esperti degli Stati membri.
- (5) Dalla documentazione fornita dalla Germania per l'azienda in questione risulta che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Può

pertanto ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e va inserita nell'elenco delle aziende riconosciute fissato nell'allegato II della decisione 2002/308/CE.

- (6) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/308/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella sezione 3.5 dell'allegato II della decisione 2002/308/CE è aggiunta la seguente azienda di allevamento ittico riconosciuta:

«6.	Fischzucht Graf Anlage D-87743 Egg an der Günz	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz»
-----	---	---

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 109.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/115/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2003
che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei
confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/145/PESC⁽¹⁾ scade il 18 febbraio 2003.
- (2) La situazione si è ulteriormente degradata nello Zimbabwe, in quanto continuano ad essere perpetrate gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica.
- (3) La posizione comune 2002/145/PESC dovrebbe pertanto essere prorogata per altri dodici mesi.
- (4) L'applicazione del divieto di viaggio non dovrebbe incidere sulle situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale o ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 3 della posizione comune 2002/145/PESC è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

- i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspicci di questa organizzazione;

iii) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

6. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5, presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.»

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2002/754/PESC (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 56).

La posizione comune 2002/145/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2004.

Articolo 3

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2002/225/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d'analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 75 del 16 marzo 2002)

A pagina 64, nell'allegato, metodi di determinazione, metodi biologici, paragrafo 4:

anziché: «Un biotest sui topi ... essere utilizzato per individuare acido okadaico, tossine da dinoflagellate e pectenotossine, ma non per individuare yessotossine e azaspiracidi in quanto perdite di tali tossine ... deve essere considerato un risultato positivo della presenza di acido okadaico, tossine da dinoflagellate e pectenotossine a livelli superiori a quelli di cui all'articolo 2.»

leggi: «Un biotest sui topi ... essere utilizzato per individuare acido okadaico, tossine da dinoflagellate, pectenotossine e azaspiracidi, ma non per individuare yessotossine in quanto perdite di tali tossine ... deve essere considerato un risultato positivo della presenza di acido okadaico, tossine da dinoflagellate, pectenotossine e azaspiracidi a livelli superiori a quelli di cui all'articolo 2 e all'articolo 4.»

a pagina 64, nell'allegato, metodi di determinazione, metodi alternativi di determinazione, paragrafo 1:

anziché: «Una serie di metodi ... i seguenti analoghi ...»,

leggi: «Una serie di metodi ... i seguenti analoghi, che non siano meno efficaci dei metodi biologici e che la loro applicazione fornisca un livello equivalente di tutela della salute pubblica: ...».
